

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MORTARA, ALBONESE E PARONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DEL CATASTO AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge, tra

- il Comune di Mortara (PV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del
- il Comune di Albonese (PV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del
- il Comune di Parona (PV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del

Premesso che:

- la normativa introdotta dal D.L. 78/2010, come modificata dal D.L. 98/2011, dal D.L. 138/2011, dal D.L. 216/2011 e, da ultimo, richiamato il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, in base alla quale i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali così come individuate dall'art. 19 del medesimo D.L. 95/2012;
- Il comma 29 dell'art. 14 della legge 122, del 30 luglio 2010 prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;
- L'art. 30 del d. Lgs. 267/2000 prevede che, ai fini di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, anche prevedendo la costituzione di uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- I succitati Enti manifestano la volontà di gestire in forma associata, secondo le norme sopra richiamate, le funzioni di fondamentale del "*Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente*", in attuazione delle deliberazioni consiliari summenzionate, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato lo schema della presente convenzione

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I Comuni di Mortara, Albonese e Parona, al fine di svolgere in forma associata e coordinata la funzione del "*Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente*", stipulano la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e a quanto richiamato nella L. 135/2012;

La gestione associata del servizio in oggetto costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

Art. 2 (Finalità)

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- a) la direzione e il coordinamento dei servizi di Catasto tra i territori dei Comuni convenzionati; nello specifico l'attuazione di un sistema informatico aggregato al quale i cittadini possano accedere per poter prendere visione dello stato dei luoghi mediante visura catastale (consultazione banca dati catastale);
- b) il servizio sarà gratuito salvo il pagamento dei costi di riproduzione, ed eventuali imposte e tasse previste per legge;
- c) l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della suddetta funzione nel rispetto delle norme vigenti in materia, in particolare dei vincoli riguardanti il reclutamento del personale e le spese riconducibili al personale medesimo;

d) l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della suddetta funzione.

Art. 3 (Funzioni oggetto della convenzione)

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato, così come disciplinate dalla normativa vigente in materia e di seguito elencate:

- 1) Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
- 2) Servizio estratti mappa;
- 3) Riscossione e versamento tributi speciali catastali.

Art. 4 (Comune capofila)

Il Comune capofila è individuato dagli Enti aderenti nel Comune di Mortara che, in virtù del presente accordo, provvede ad adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 5 (Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune)

Presso il Comune di Mortara è istituito l'Ufficio preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione della funzione, con un responsabile (posizione organizzativa del Comune di Mortara), dotato dei necessari poteri di gestione ex art. 107, commi 2 e 3, D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio gestisce altresì rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni).

Gli atti di gestione del personale, derivanti dal rapporto organico restano in capo al Comune di appartenenza.

Il Responsabile del Servizio Associato curerà il "report" annuale in ordine all'attività svolta nell'ambito della convenzione al fine di procedere ad una valutazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi, alla rendicontazione economica ed all'eventuale riparto delle spese di interesse comune.

Gli Enti stipulanti s'impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente l'elenco del personale interessato, sia in termini assoluti che con riferimento alle varie categorie e profili professionali rivestiti, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del Servizio Associato.

Gli Enti aderenti s'impegnano, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ad adeguare ove necessario, i propri regolamenti di organizzazione al fine di armonizzare la gestione associata.

Art. 6 (Conferenza dei Sindaci)

È istituita la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti e presieduta dal sindaco del comune capofila.

La rappresentanza verso terzi, ai fini di quanto previsto dalla presente convenzione, è attribuita al Sindaco del comune Capofila, in quanto Ente referente, o a chi lo sostituisca legalmente.

I Sindaci possono delegare un proprio assessore o consigliere a partecipare alla conferenza.

In particolare, compete alla Conferenza:

- a) dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione, in esito ad analisi delle strutture, dotazioni umane e strumentali presenti presso ciascun Comune, della fattibilità organizzativa, tecnologica e finanziaria;
- b) approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- c) proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- d) approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente;
- e) accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;

La Conferenza è convocata dal presidente e si riunisce ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole di entrambi i componenti.

Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal Responsabile del Servizio Associato ovvero tra i dipendenti in forza nel Comune Capo-Convenzione individuato dal Responsabile del Servizio medesimo nell'area di appartenenza. Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il Responsabile-Referente il Segretario Comunale e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

Art. 7 (Risorse finanziarie)

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Conferenza dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione sistemi informatici, cancelleria, corsi, ecc.), e delle spese del personale.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune Capofila.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

Art. 8 (Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati)

I beni strumentali all'esercizio del servizio del Catasto, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà.

I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Conferenza sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 9 (Decorrenza e durata della convenzione)

La presente convenzione ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa.

La convenzione può essere rinnovata o prorogata con apposita deliberazione dei rispettivi consigli da adottarsi entro la naturale scadenza della presente.

La presente convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui gli enti aderenti, con apposite deliberazioni consiliari manifestano la volontà di procedere al suo scioglimento anticipato.

È consentito altresì il recesso di un singolo ente, con un preavviso non inferiore a sei mesi, e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Non è comunque consentito il recesso parziale.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 8.

Art. 10 (Modifiche – Ammissione di nuovi Comuni o Enti)

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni o Enti alla gestione associata della funzione, deve essere presentata al Comune Capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i comuni associati. Le istanze di ammissione sono approvate con delibere uniformi dei Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.

Le istanze di modifiche della presente convenzione, proposte dalla Conferenza dei Sindaci, sono approvate con delibere uniformi dei Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.

Art. 11 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 12 (Esenzione per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Comune di Mortara _____

Comune di Albonese _____

Comune di Parona _____